

CULPA IN ORGANIZZANDO E CULPA IN VIGILANDO

Quando il personale scolastico è responsabile
per l'infortunio occorso a un alunno

di Alberto Torri



Tra i problemi affrontati ogni anno dagli istituti scolastici, uno dei più spinosi riguarda la gestione di quelle situazioni che scaturiscono da una inadeguata (o assente) sorveglianza degli allievi e/o da una carente organizzazione delle risorse scolastiche, tali da provocare infortuni o danni, dei quali, come vedremo, rispondono i Dirigenti in prima persona, anche se non esclusivamente.

Oggetto del presente articolo sarà proprio la colpa in organizzando del Preside e, brevemente, la colpa in vigilando degli insegnanti, attraverso l'esame delle sentenze più recenti e interessanti sull'argomento.

Le norme

Il riferimento normativo circa i doveri organizzativi del Dirigente scolastico è costituito dall'art. 25, D.Lgs. n. 165/2001, che prevede obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché il Capo d'Istituto non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare il Regolamento di Istituto dal Consiglio d'Istituto, previsto dal D.lgs. n. 297/1994, art. 10, lett. A.

Quest'ultima norma, in particolare, dispone che *«Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:*

- a) *adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima [...].*

Un caso di responsabilità contrattuale: infortunio occorso a un alunno

Una interessante pronuncia in materia è quella della Corte di Cassazione, sentenza n. 17574/2010, la quale pone importanti "paletti" per delimitare i limiti e definire la responsabilità del Dirigente scolastico e degli altri "protagonisti" dell'organizzazione scolastica, in caso di infortunio occorso a un alunno.

Questi i fatti: un allievo di prima media di una scuola pubblica, al termine dell'ultima ora di educazione fisica, usciva dall'istituto, percorrendo la strada comunale ad esso antistante, "precipitandosi" verso l'autobus di linea. Probabilmente spinto da altri compagni di scuola, cadeva, rimanendo travolto dal mezzo e così perdendo la vita.

Premessa l'indubbia responsabilità del conducente dell'autobus «per non essersi arrestato in presenza della situazione di grave

pericolo costituita dall'assembramento di ragazzi in movimento e dal loro affiancarsi al mezzo», gli Ermellini puntualizzano, correttamente, che «non può essere messa in dubbio l'esistenza di una **posizione di garanzia** [il grassetto è nostro, ndr] in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola; posizione che si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e dall'altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, che si caratterizza in generale per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo». A riguardo del primo punto, si rileva che, se l'allievo è molto piccolo, la sorveglianza si deve estendere al periodo di tempo in cui egli si reca al bagno. Cass., Sez. III civ., 24/4/2010, n. 9906, ha chiaramente statuito che la bambina accompagnata in bagno dalla maestra, che è ritornata immediatamente in

classe per provvedere alla custodia di altri 26 bambini, non doveva essere lasciata sola: l'insegnante era obbligata ad avvalersi del personale ausiliario al quale lasciare temporaneamente in custodia la piccola.

Da tale posizione di garanzia discende che ogni volta che l'alunno cagiona un danno a se stesso, si delinea una responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico rappresentato dal Dirigente (in merito, v. per tutte, Cass., Sez. un., 27/06/2002, n. 9346) e dall'insegnante (che era obbligato a vigilare), **i quali dovranno provare di non essersi comportati con colpa** e che, di conseguenza, l'inadempimento delle rispettive obbliga-

zioni è derivato da causa a loro non imputabile art. 1218 c.c.

Le suddette obbligazioni in capo all'istituto scolastico derivano dall'accoglimento della domanda di iscrizione dell'allievo e il suo inserimento nell'organizzazione scolastica. Il contenuto di queste obbligazioni comprende senz'altro il garantire la sicurezza e l'incolumità dei discenti nel «tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica» in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

Competenza sulla sorveglianza all'uscita di scuola

La Cassazione ha precisato in merito, nella sentenza che ci occupa, che *«l'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o chi per loro».*

Proprio grazie a questa ultima precisazione si comprende la responsabilità del Dirigente, su cui grava l'assunzione dei provvedimenti necessari per garantire la sicurezza della scuola (v. art. 369, lett. d, D.Lgs. n. 297/1994) e l'obbligo di «tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto [...]».

Ad aggravare la posizione processuale del Preside, nel caso

de quo, è stata la mancanza di una organizzazione adeguata circa il trasporto dei ragazzi, non avendo assicurato, tramite apposito accordo col Comune, che l'autobus arrivasse prima dell'uscita degli alunni, di modo che fosse fermo ad aspettarli in un punto preciso e non ci fosse, quindi, il pericolo di investire qualcuno.

Incidentalmente, si deve rilevare la concorrente responsabilità del Comune, che non aveva predisposto adeguata segnaletica stradale, orizzontale e verticale, nello spazio circostante l'edificio scolastico.

Il Dirigente scolastico avrebbe dovuto garantire che i collaboratori scolastici fossero davanti al portone di uscita della scuola a controllare e che, in caso di ritardo dell'autobus, si aspettasse a far uscire i ragazzi sino a che tutti i mezzi di trasporto non si fossero posizionati.

La Corte, tutto ciò premesso, non indugia ad affermare che di tale pericolosità deve farsi carico soprattutto la Preside «che della pericolosità della situazione ben era a conoscenza [...] in virtù dei poteri direttivi che la legge le riconosce e del più generale dovere di adottare tutte le cautele suggerite dalla ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, a tutela di quei ragazzi che le erano stati affidati e che vedeva uscire da scuola in quelle condizioni».

Sarebbe bastato che, attraverso il coinvolgimento dei competenti servizi comunali [...] venissero attuate quelle **semplici misure organizzative** [il grassetto è nostro, ndr] che vennero attuate dopo».

Esaminando succintamente la posizione della insegnante dell'ultima ora, la sentenza stabilisce che ella avrebbe dovuto segnalare la situazione di pericolo che abbiamo sin qui descritto e vigilare i ragazzi all'uscita della scuola fino alla riconsegna dei medesimi ai genitori o chi ne faceva le veci.

Quando la responsabilità non è della scuola

La Suprema Corte ha avuto l'occasione, qualche mese dopo, con la sentenza 22/7/2010, n. 17215, di occuparsi nuovamente del caso di un alunno infortunatosi all'uscita della scuola, pervenendo a conclusioni solo apparentemente in contrasto con quelle sin qui commentate della sentenza n. 17574/2010.

I Giudici, infatti, hanno questa volta negato il risarcimento del danno ai genitori dell'alunno, non perché, come qualche commentatore ha affermato, «gli insegnanti sono obbligati solo ad accompagnare gli allievi fino all'uscita dalle aule, ma di quanto può accadere fuori dall'edificio scolastico gli insegnanti non sono responsabili, non estendendosi l'obbligo di vigilanza, da parte degli insegnanti, agli spazi esterni della scuola dopo l'uscita degli allievi», ma poiché, come accertato nel giudizio di secondo grado, le insegnanti avevano accompagnato fuori dalla classe tutti gli alunni e, all'atto della caduta del ragazzo, egli si trovava nei pressi della madre che lo aveva subito soccorso.

Essendoci un genitore, quindi, come abbiamo visto commentando la precedente sentenza, deve ritenersi cessato l'obbligo di sorveglianza in capo ai docenti in quanto trasferito in capo alla madre dell'infortunato.

Inoltre, non si può configurare una responsabilità della docente a causa del comportamento dell'alunno definito dalla Corte «del tutto imprevedibile», che in quanto tale ha reso impossibile ogni intervento dell'insegnante stessa.

Il bullismo

Sempre in tema di *culpa in organizzando* non si può trascurare il fenomeno del bullismo, grave piaga sociale che coinvolge non solo le forze dell'ordine, chiamate a reprimere il fenomeno quando assume preoccupanti risvolti di ordine pubblico, ma anche le scuole che devono dotarsi di strutture e strategie necessarie a eliminare o, quantomeno, contenere la violenza che, attraverso atti di sopruso, alcuni allievi manifestano.

A causa di un imperdonabile vuoto normativo, in Italia il bullismo non è considerato di per sé un reato, ma vengono puniti i singoli comportamenti attraverso i quali si manifesta: gli insulti, le ingiurie, le voci diffamatorie, le calunnie; le prese in giro a sfondo razzista; i furti; le estorsioni; le minacce; la violenza privata; le lesioni personali; le percosse; il danneggiamento dei beni dei compagni ecc.

Occorre innanzitutto formulare alcune rapide considerazioni circa la responsabilità dei genitori, degli insegnanti ed eventualmente del personale A.T.A., di fronte ai danni causati dai bulli ai compagni di scuola.

La culpa in educando per i genitori

I genitori sono sempre responsabili dell'educazione dei figli, e sono pertanto tenuti a risarcire i danni causati dai loro comportamenti violenti - Cassazione, Sez. III civile, sentenza n. 9509/2007 – c.d. *culpa in educando dei genitori*. La responsabilità genitoriale non viene meno neanche quando questi sono affidati alla scuola, in quanto la culpa in educando dei genitori concorre con quella degli insegnanti.

La presunzione di colpa dei genitori può essere superata solo se il genitore dimostra di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore, capace di intendere e di volere, prova che si concretizza, normalmente, nella dimostrazione, oltre di avere impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di avere esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all'età.

La culpa in vigilando per docenti e personale ATA

Gli insegnanti rispondono a titolo di *culpa in vigilando* ai sensi degli artt. 2048 c.c. e 29 CCNL Scuola 2006-2009. L'art. 2048, 2° co., fa gravare sul "precettore" - al quale è equiparato il docente - una presunzione di culpa in vigilando, cioè un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, superabile unicamente dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.

Si ha in questo caso una vera e propria inversione dell'onere della prova, in quanto il danneggiato dovrà solo provare che l'evento dannoso si è verificato durante il periodo di tempo in cui si trovava a scuola, mentre la scuola dovrà dimostrare



di non avere potuto impedire il fatto, ossia dovrà dimostrare che l'evento dannoso è straordinario, non prevedibile e non superabile con l'ordinaria diligenza e tenuto conto delle circostanze concrete e del grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 7 novembre 2000, n. 14448).

Il dovere di vigilanza è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. A riguardo il vigente CCNL Scuola stabilisce nell'allegata tabella A, per il profilo professionale di area A, che l'assistente tecnico e amministrativo «è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti».

Merita ricordare, in proposito, il ruolo fondamentale del DSGA, che ha il compito, sempre in base al CCNL Scuola 2006/2009, di organizzare «autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive impartite dal Dirigente scolastico» e, conseguentemente, di indicare i compiti e le condizioni nelle quali i collaboratori scolastici, nei limiti del CCNL di riferimento, devono assicurare la vigilanza sugli alunni; verificare il rispetto delle disposizioni date; proporre al Dirigente scolastico quanto ritenuto più utile per rendere più efficace la vigilanza sugli alunni, anche in collaborazione con il personale docente.

La culpa in organizzando per il Dirigente

Dobbiamo ora porre in risalto i profili di responsabilità del Dirigente scolastico che non si sia attivato per tutelare l'incolumità degli alunni che frequentano l'istituto che presiede.

L'organizzazione scolastica che non prevenga atti di bullismo prevedendo, a titolo esemplificativo, un consultorio, un insegnante con delega per i problemi di bullying ecc., può determinare una *culpa in organizzando* della dirigenza.

Bisogna considerare che le scelte organizzative effettuate dai Dirigenti scolastici sono assoggettabili a sindacato giudiziale, volto ad accertare la violazione di regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del *neminem laedere* (Cass. n. 6635/1998), di fronte al quale **resta irrilevante invocare eventuali motivi di economia di spesa o vincoli di bilancio**.

I Capi di istituto, allo scopo di evitare possibili attribuzioni di responsabilità per eventuali danni patiti dagli allievi per carenze di misure organizzative finalizzate alla predisposizione di una adeguata sorveglianza sui minori, impartiscono, di norma, disposizioni mirate a specifiche situazioni, nelle quali viene richiesto ai docenti di garantire la vigilanza sugli alunni.

Occorre evitare che tali istruzioni vincolanti risultino generiche, prive cioè di effettive indicazioni organizzative, come attraverso le circolari in cui si richiede ai docenti dell'ora antecedente la ricreazione, di garantire la vigilanza sugli alunni

durante l'intervallo «sia nei corridoi sia all'interno delle classi», senza specificare, poi, quali insegnanti debbano vigilare effettivamente e in quali luoghi, o in cui si dispone che gli insegnanti presenti assicurino genericamente la sorveglianza delle classi «scoperte» fino alla copertura delle stesse o in cui si richiede in modo imprecisato ai docenti di collaborare per «garantire la sorveglianza sugli alunni minori» anche in occasione dei periodi di cosiddetta autogestione studentesca «riconosciuta» dall'autorità scolastica.

Poiché può succedere che il giudice valuti non sufficienti le disposizioni organizzative adottate, è opportuno che il Dirigente scolastico e gli insegnanti stipulino una polizza assicurativa per coprire eventuali risarcimenti di danni cui siano chiamati a rispondere per la lesione dei diritti degli alunni. Si veda, in proposito,

il singolare caso che ha dato vita alla pronuncia della Corte dei Conti n. 333/2002, originata da un incidente avvenuto in un istituto scolastico che ha comportato gravi lesioni fisiche a un alunno. La Corte ha condannato il Dirigente scolastico perché non aveva adempiuto all'obbligo di denuncia dell'infortunio dell'allievo all'assicurazione e, prima ancora, non si era accertato dell'esistenza o meno di forme assicurative.

Ovviamente la risposta del Capo d'istituto di fronte a comportamenti di bullismo non deve eccedere, con l'intenzione di comminare punizioni esemplari e dimostrare, una volta per tutte, che la scuola non tollera episodi di violenza gratuita,

anche al fine di evitare addebiti di responsabilità davanti al magistrato. Se ciò accadesse, il Dirigente scolastico potrebbe essere sottoposto ad un processo penale per ingiuria, come nel caso deciso da Cass. 46962/2009. Gli Ermellini, infatti, hanno statuito che gli alunni a scuola, per quanto possano rendersi protagonisti di atti di bullismo, non possono essere sottoposti a punizioni «di valenza di derisione e di gratuita offesa», come è capitato in una scuola elementare della provincia di Cagliari, dove il Dirigente scolastico, dopo aver convocato un alunno di 7 anni per avere rotto la tavoletta di un water, gliel'ha legata al collo, alla presenza della maestra e di due bidelli. Per fortuna (del Preside) la denuncia per ingiuria fatta dai famigliari del bambino è stata ritirata e, dunque, la Cassazione non ha potuto fare altro che rilevare la «*intervenuta causa di estinzione del reato*». La Suprema Corte, a futura memoria per comportamenti di questo genere, ha fatto notare che il Preside della scuola, se i genitori dell'alunno non avessero ritirato la querela, sarebbe stato condannato per ingiuria.

Sempre nel solco di questo *favor rei* nei confronti dei giovani bulli, si annota la sentenza di Cass. 36659/2010, con la quale è stato sorprendentemente stabilito, ad avviso di chi scrive, che nei casi gravi di bullismo a scuola è eccessivo, da parte del Tribunale, disporre la reclusione in un istituto minorile dei violenti – che, tra l'altro, erano andati in classe portandosi dietro una pistola vera. La Cassazione ha affermato che il Tribunale predetto doveva valutare se l'obbligo di dimora

nel loro paese di residenza o il solo divieto di avvicinarsi alla scuola potesse essere sufficiente.

Le misure da adottare

Quali misure può approntare il Dirigente scolastico al fine di evitare una condanna per colpa in organizzando in caso di infortunio di un alunno?

Innanzitutto egli deve adottare le misure organizzative concernenti la vigilanza degli alunni, a norma del regolamento d'istituto vigente nella scuola, attraverso apposite circolari e provvedimenti (anche disciplinari per il personale che ometta di rispettare i doveri di vigilanza cui è gravato):

- 1) durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- 2) dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- 3) durante i cambi di turno tra i docenti;
- 4) durante l'intervallo/ricreazione/pausa didattica;
- 5) durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- 6) nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;
- 7) in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- 8) durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa;
- 9) durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

In generale si può affermare che sul piano giuridico può ritenersi scriminante e congruo (e, quindi, difendibile anche sull'eventuale terreno giudiziario) un atteggiamento degli organi dell'istituto scolastico che, seppure non idoneo a risolvere il problema in via definitiva, passi attraverso:

- a) la formale enunciazione (attraverso, ad esempio, circolari alle famiglie) della non accettazione da parte della scuola di autorizzazioni all'uscita degli alunni non accompagnati;
- b) la richiesta ai genitori della nominativa indicazione di soggetti (maggiorenni) cui delegare l'affidamento degli alunni all'uscita da scuola (comprendendo ovviamente anche i genitori di compagni di classe);
- c) il coinvolgimento della amministrazione locale ove possibile, al fine della più idonea organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

Causa dei genitori dell'alunno infortunato contro la scuola

Nel caso di infortunio scolastico è frequente che i genitori dell'alunno che ne è rimasto vittima promuovano una causa innanzi all'autorità giudiziaria, per ottenere il risarcimento del danno ascrivibile, a titolo di colpa, nella sorveglianza o organizzazione scolastica, al Capo d'istituto o al personale scolastico.

Il Dirigente della scuola deve celermente **redigere e trasmettere un'analitica relazione** all'Avvocatura dello Stato territorialmente competente, sulla base della quale quest'ultima potrà difendere l'amministrazione in giudizio imbastendo la migliore strategia difensiva possibile.

La relazione sui fatti di causa andrà richiesta senza ritardo dal Preside al personale presente al momento dell'incidente, sia interno che eventuali collaboratori non dipendenti dell'amministrazione, in quanto tra il momento dell'instaurazione della causa e il momento dell'evento lesivo trascorre

solitamente molto tempo, e ciò può rendere difficile ricostruire i fatti accaduti molto indietro nel tempo.

La relazione da presentare all'Avvocatura dello Stato

Il contenuto della relazione non può prescindere da questi elementi:

- 1) la descrizione completa e analitica dei fatti accaduti, precisando il momento temporale e il luogo dell'evento;
- 2) l'indicazione di eventuali testimoni e la narrazione di quanto essi affermano avere visto e sentito;
- 3) la descrizione dei soccorsi prestati nell'immediatezza dell'evento;
- 4) se l'infortunio è occorso mentre l'alunno faceva uso di giocattoli, la relazione non può prescindere dalla descrizione del tipo di giocattolo e delle sue caratteristiche di conformità (o meno) alla disciplina legislativa, nazionale e comunitaria, in materia di sicurezza di tali oggetti ludici;
- 5) nel caso di eventi traumatici che abbiano coinvolto i discenti mentre partecipavano ad attività sportive durante l'ora di educazione fisica (in merito ai quali v. Trib. Catania, Sez. V civile, 3/5/2006, n. 1478; Cass., Sez. III civile, 7/5/2009, n. 10514; Cass., Sez. III civile, 14/10/2003, n. 15321), è indispensabile essere precisi nella descrizione dell'infortunio, compreso il momento in cui si è verificato (durante il riscaldamento, l'attività ginnica ecc.), se esso sia stato favorito o determinato da un abbigliamento non consono agli esercizi eseguiti (es. scarpe con suola non idonea), da condizioni ambientali contrarie ai parametri di sicurezza (quali la presenza di buche o avvallamenti nel pavimento, l'uso di attrezzi logori o rotti ecc.), nell'indicazione della difficoltà dell'esercizio in relazione all'età del ragazzo;
- 6) nel caso di infortunio verificatosi al di fuori della classe (es. durante il periodo in cui l'alunno si reca ai servizi igienici, l'intervallo ecc.), alla fine dell'orario scolastico, all'uscita degli alunni dalla scuola, si dovranno indicare i provvedimenti che il D.S. ha adottato per tutelare l'integrità fisica dei ragazzi e la loro sorveglianza (si dovrà fare riferimento a precise norme del regolamento di istituto, alle circolari emanate ecc.);
- 7) nel caso di infortunio occorso durante l'ora del dopo-scuola o pre-scuola, durante lo stage, il viaggio di istruzione, l'uscita didattica in giornata ecc., sarà necessario indicare analiticamente come si sia organizzata l'attività e quali accortezze si sono messe concretamente in atto per evitare o ridurre il rischio di eventi lesivi (ad esempio indicando i nominativi di coloro che erano in loco a sorvegliare i ragazzi).

A tale relazione è molto importante allegare la polizza per la responsabilità civile che la scuola ha stipulato con la compagnia di assicurazione (si veda, in proposito, la sentenza della Corte dei Conti n. 333/2002) e trasmetterla all'Avvocatura dello Stato nel più breve tempo possibile. S

Sul nostro sito, sezione *Modulistica*, è disponibile un fac-simile di relazione da indirizzare all'Avvocatura dello Stato

DOVERE DI VIGILANZA

Durante l'attività didattica

Poiché durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale, il Regolamento d'istituto deve prevedere che: *«Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno».*

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, occorre che il Dirigente si accerti, anche tramite la collaborazione del DSGA, che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Durante i cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, il regolamento deve disporre che i collaboratori scolastici di ciascun piano siano tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il Dirigente deve notificare al personale una circolare con cui ricorda che il docente che abbia appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si deve ricordare ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della

campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

Durante l'intervallo/ricreazione/pausa didattica

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione si deve disporre che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione, permanendo nell'aula. Ciò in quanto nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre al corridoio di competenza, anche i bagni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

Durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, occorre disporre e accertarsi che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca (a tal proposito si vedano le indicazioni di Cass. 17574/2010, ampiamente commentata).

Nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa

La vigilanza sugli alunni in questo caso è affidata al docente.

In riguardo ai "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sugli alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, educatore o assistente comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa

La vigilanza sugli alunni in questo caso è affidata al docente.

Durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/1992).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, la visita dovrà essere organizzata in modo che sia designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Secondo la giurisprudenza, la consegna del minore alla scuola per il periodo della gita costituisce una vera e propria *traditio* genitoriale, cioè un affidamento quasi totale ai docenti della responsabilità (così N. De Settimo, www.espertorisponde.ilsole24ore.com).

Il dovere di vigilanza si estende nel tempo dal momento in cui ha avuto inizio la gita fino al momento in cui il minore è riconsegnato ai genitori.

Questo principio comporta che se si verifica un sinistro durante la gita scolastica, ancorché la stessa sia stata preceduta da regolare programmazione didattica e debitamente autorizzata dai genitori e si sia formalmente osservato il normale rapporto di sorveglianza richiesto per le uscite (un insegnante ogni quindici allievi), spetterà comunque al giudice di merito l'apprezzamento della natura dell'itinerario prescelto e delle modalità di percorrenza dello stesso, e la valutazione circa la mancata adozione di precauzioni particolari che avrebbero potuto evitare il danno, adeguate alle circostanze di svolgimento dell'uscita didattica.

È indiscutibile che l'autorizzazione dei genitori non possa attenuare – e tanto meno eliminare – il dovere di vigilanza sui minori affidati, che incombe sul personale addetto, e così *«il formale rispetto della normativa vigente, sia per quanto riguarda l'iter di proposta, approvazione, comunicazione alle famiglie e autorizzazione, sia per quanto riguarda i parametri di sorveglianza nell'effettuazione della gita, non esaurisce, nelle accertate condizioni dei luoghi, l'obbligo di esatto adempimento della prestazione dovuta»* (così Trib. Milano, 11 giugno 2004). Anche in questo contesto, comunque, permane la possibilità per il docente di sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, se prova di avere adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto, e per il Dirigente scolastico se dimostra di aver adottato, dal punto di vista organizzativo, ogni provvedimento astrattamente idoneo ad evitare l'evento dannoso.

Abbonamento a.s. 2010/2011

Comprese nell'abbonamento, le chiavi di accesso al sito per scaricare in anticipo i pdf della rivista e gli arretrati, la modulistica compilabile e gli approfondimenti tematici

Sì sottoscrivo un abbonamento a SINERGIE DI SCUOLA
(barrare l'opzione desiderata)

☐ ► **COMPLETO (€ 80,00)** ☐ ► **RIDOTTO (€ 50,00)**

DATI

Nominativo

Codice meccanografico scuola

P.IVA / Codice fiscale

Indirizzo

Comune

Cap

Provincia

Telefono

Fax

E-mail

Scelgo di pagare con:

- ☐ versamento su C/C postale
n. 4236598
- ☐ bonifico bancario su IBAN
n. IT 29 K 07601 01000 000004236598

intestato a:

HOMOFABER EDIZIONI SRL

(allegare copia del pagamento - in caso di bonifico, indicare in testa alla causale l'eventuale codice meccanografico per un più facile riconoscimento)

Data

Timbro e firma

Sinergie di Scuola

È possibile abbonarsi scegliendo tra due opzioni:

- 1) abbonamento completo (80 euro):**
10 numeri annuali, da settembre 2010 a giugno 2011, con invio degli arretrati già pubblicati;
- 2) abbonamento ridotto (50 euro):**
6 numeri, da gennaio a giugno 2011, per conoscere la rivista.

L'abbonamento dà diritto in entrambi i casi alle chiavi di accesso al sito, e consente di scaricare in anticipo il pdf dell'ultimo numero e gli arretrati, oltre alla modulistica compilabile e gli approfondimenti tematici.

Il pagamento, se non effettuato all'atto dell'ordine, potrà avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla data di spedizione della presente cedola.



A scelta,
inviare cedola e copia del pagamento:
- al fax n. 178-2748090
- via email (abbonamenti@sinergiediscuola.it)
- per posta a: HOMOFABER EDIZIONI SRL
Via Bagetti, 11
10143 - Torino